

Regolamento Consulta degli Immigrati

Articolo 1

Istituzione e finalità

1. È istituita presso il Comune di Napoli la Consulta degli immigrati, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e delle loro famiglie.

Articolo 2

Composizione, cancellazioni, sostituzioni e scioglimento

La Consulta degli Immigrati è composta da:

- a. un rappresentante per ogni ente, organismo o associazione che sia iscritta e/o non iscritta ad albi o registri pubblici o, comunque, riconosciuto dall'ordinamento italiano, che faccia richiesta di partecipazione alla Consulta e che autodichiari di operare in materia di immigrazione;
- b. un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali attive nel settore dell'immigrazione;

I soggetti iscritti cessano di appartenere alla Consulta qualora:

- a. non abbiano partecipato ad almeno la metà delle assemblee ordinarie e straordinarie convocate nell'anno solare;
- b. non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo;
- c. non si siano attenuti al presente regolamento;
- d. abbiano promosso e/o svolto attività in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente ;

Le associazioni che intendono aderire alla Consulta possono presentare apposita istanza.

Nell'istanza deve essere indicato:

- a. l'oggetto sociale dell'associazione;
- b. l'indirizzo della sede sociale sul territorio comunale, oppure dichiarazione sostitutiva resa ex DPR n. 445/2000 di operatività sul territorio medesimo per le associazioni che abbiano la sede sociale in altri Comuni della Regione Campania;
- c. che non hanno scopo di lucro;
- d. la denominazione dell'associazione, indicazione del legale rappresentante, codice fiscale.
- e. una relazione sull'attività svolta dall'inizio della costituzione e i programmi che l'associazione intende realizzare;
- f. assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli aderenti che ricoprono cariche associative e del legale rappresentante, insussistenza di liti pendenti in quanto parti di un procedimento civile ed amministrativo con il Comune di Napoli.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto e successive modifiche, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- b. l'elenco dei soci che ricoprono cariche elettive;
- c. la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- d. il codice fiscale dell'associazione;
- e. l'iscrizione negli appositi registri (se obbligati per legge) in base alla propria configurazione giuridica.

L'istituzione della Consulta viene opportunamente pubblicizzata sul sito internet del Comune.

Articolo 3

Organi

1. Sono organi della Consulta degli immigrati il Presidente e l'Assemblea .
2. Il Presidente della Consulta degli immigrati rappresenta la Consulta e ne sottoscrive gli atti. La convoca, fissandone l'ordine del giorno, anche in base a istanze e proposte dei suoi componenti, e la presiede. Ne organizza e dirige i lavori, assicurando la massima partecipazione e l'espressione al suo interno di tutti gli orientamenti;
3. L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta e risulta composto:
 - a) dal Presidente della Consulta
 - b) dai rappresentanti (o delegati) di tutte le Associazioni iscritte o delegati.

Articolo 4

Competenze

La Consulta è organismo di partecipazione e consultazione sulle tematiche riguardanti le comunità di immigrati presenti sul territorio comunale con funzione consultiva e propositiva.

La Consulta è il luogo:

- a) della promozione della partecipazione dei cittadini immigrati alle istituzioni;
- b) della partecipazione, del confronto e dello scambio politico-istituzionale, culturale e sociale;
- c) di elaborazione di proposte che perseguano il miglioramento della qualità della vita degli immigrati, favorendone la formazione, l'istruzione, l'informazione, l'integrazione sociale e lavorativa;
- d) della promozione dei diritti fondamentali delle persone.

La Consulta:

- a) formula proposte agli organi competenti su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione ed esprime i pareri di cui all'articolo 8;
- b) propone modifiche ed integrazioni del presente Regolamento.

Articolo 5

Durata

1. La durata in carica della Consulta (organi e membri) è di due anni.
2. La Consulta in carica si scioglie alla scadenza del biennio. Si rinnova a seguito di apposito Avviso pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 6

Procedure

1. Ogni organismo (comunità, comitati, associazioni, organizzazioni sindacali, enti, ecc.) di cui all'art. 2, designa un rappresentante e un suo sostituto che ne assuma le funzioni, in caso di impedimento, per la partecipazione ai lavori della Consulta.
2. Il presidente convoca l'Assemblea.
3. La convocazione è inoltrata entro un tempo congruo prima della data stabilita per la seduta.

4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione – se prevista – con 1/3 dei componenti.
5. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in seduta straordinaria nei seguenti casi:
 - a) allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri. La richiesta sarà indirizzata al Presidente che provvederà alla convocazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta;
 - b) in seguito a specifica richiesta da parte dell'Assessore con delega all'immigrazione;
 - c) su richiesta del Presidente della Consulta o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti per la rilevanza dell'argomento.
7. Il Presidente della Consulta è eletto, a seguito di autocandidature o proposte di candidature, con una maggioranza pari ai due terzi dei presenti in prima convocazione, a maggioranza assoluta (la metà più uno dei presenti) in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno sette giorni. Il Presidente nomina un vice-presidente che ne assume le funzioni in caso di suo impedimento temporaneo.
8. L'incarico di Presidente può essere ricoperto per non più di due volte consecutive.
9. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche .
10. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente si procede alla elezione del nuovo Presidente.
11. Il Presidente può decadere per sopraggiunta incompatibilità o se sfiduciato dalla Consulta. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo di componenti dell'organismo e deve essere approvata con una maggioranza pari ai due terzi dei presenti.
12. La mozione di sfiducia, se approvata, comporta la decadenza anche del Vicepresidente.

Articolo 7

Esclusione dei compensi

La partecipazione alla Consulta cittadina è gratuita. Non sono corrisposti compensi, nè rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi. Gli Assessori ed i Consiglieri che partecipano alle riunioni della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Articolo 8

Pareri

L'Amministrazione Comunale può richiedere il parere, non vincolante, della Consulta degli Immigrati su tutti gli atti di indirizzo e di programmazione in materia di immigrazione.

Articolo 9

Documenti

Sono documenti indispensabili per la Consulta:

- a) il Registro dei membri facenti parte della stessa;
- b) il Registro dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 10

Norme transitorie

Ai fini della costituzione della Consulta, la Giunta predispose un disciplinare di funzionamento, con cui stabilire anche il numero dei partecipanti, previa consultazione con i rappresentanti delle

comunità e delle associazioni.

Trascorsi sessanta giorni dall'adozione del presente regolamento istitutivo, l'Assessore comunale competente in materia di immigrazione, o un suo delegato, invita ciascuno degli organismi (comunità, comitati, associazioni, organizzazioni sindacali, enti, ecc.) di cui all'articolo 2, a designare un proprio rappresentante e a darne comunicazione entro i trenta giorni successivi. La designazione deve riguardare anche un sostituto che, in caso di impedimento del rappresentante, ne assuma le funzioni.

L'Assessore, o il suo delegato, entro i successivi trenta giorni, convoca i designati, previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti, per la prima seduta della Consulta, che egli stesso presiede fino alla deliberazione di convalida della sua costituzione e alla nomina del suo Presidente.